

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

31 maggio 2005

nel procedimento C-438/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia)]:
procedimento penale a carico di Krister Hanner (¹)

(Artt. 28 CE, 31 CE, 43 CE e 86, n. 2, CE — Immissione in commercio di medicinali — Stabilimento dei dettaglianti — Monopolio nazionale di vendita al dettaglio dei medicinali — Impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale)

(2005/C 182/03)

(Lingua processuale: lo svedese)

Nel procedimento C-438/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Stockholms tingsrätt (Svezia), con decisione 29 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2002, nel procedimento penale a carico di **Krister Hanner**, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore) C. W. A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 31, n. 1, CE osta a un sistema che prevede un diritto esclusivo di vendita al dettaglio riordinato secondo modalità quali quelle che caratterizzano il regime controverso nella causa principale.

(¹) GU C 31 dell'8.2.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento C-17/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (¹)

(«Mercato interno dell'energia elettrica — Accesso privilegiato alla rete di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica — Impresa precedentemente incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale — Contratti a lungo termine preesistenti alla liberalizzazione del mercato — Direttiva 96/92/CE — Divieto di discriminazione — Principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto»)

(2005/C 182/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-17/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 13 novembre 2002, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2003, nel procedimento Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie, con l'intervento di: Nederlands Elektriciteits Administratiekantoor BV, già Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven NV, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilesič, J. Malenovský e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, non si limitano alle norme tecniche, ma vanno interpretati nel senso che essi si applicano a qualsiasi discriminazione.
- 2) I detti articoli ostano a provvedimenti nazionali che accordano a un'impresa una capacità prioritaria di trasmissione transfrontaliera di energia elettrica, a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano emanati dal gestore della rete o dal controllore della gestione della rete oppure dal legislatore, qualora siffatti provvedimenti non siano stati autorizzati nell'ambito del procedimento previsto all'art. 24 della direttiva 96/92.

(¹) GU C 70 del 2.3.2003.